

Hochiki Italia srl a s.u.

Condizioni Generali di Vendita – Rev. 2 del 30/10/2019

Numero pagine: 17

- 1. Interpretazione
- 1.1 In queste Condizioni Generali di Vendita,

a meno che il contesto richieda un diverso significato,

per "Giorno Feriale" si intende qualsiasi giorno fuorché sabato, domenica o giorno festivo in Italia;

per "Acquirente" si intende la persona che accetta il preventivo o l'offerta della Società per la vendita di Merce o il cui ordine per tale Merce viene accettato dalla Società;

per "Condizioni" si intendono le condizioni generali di vendita definite in questo documento;

per "Contratto" si intende il contratto per la compravendita di Merce regolato dalle presenti Condizioni e da eventuali condizioni particolari che la Società abbia formulato o approvato per iscritto;

per "Data di Consegna" si intende la data in cui la Merce viene consegnata nel modo stipulato nel Contratto;

per "Merce" si intende la Merce (comprese consegne parziali o qualsivoglia frazione di questa) che la Società è tenuta a fornire secondo quanto stabilito dal Contratto;

per "Società" si intende Hochiki Italia s.r.l. a s.u., una società registrata in Italia con P.IVA 02229590233.

- 1.2 Ogni riferimento nelle presenti Condizioni ad una legge o a norme di legge dovrà essere interpretato come riferimento a tale legge o norma di legge così come vigente al momento della stipulazione del Contratto.
- 1.3 I titoli delle presenti Condizioni hanno mero valore indicativo e non influiscono sull'interpretazione delle stesse.







2. Applicabilità delle Condizioni

- 2.1 Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante di ogni futuro Contratto, concluso in qualsiasi forma, avente ad oggetto la vendita, da parte della Società, della Merce indicata dal Contratto e, in particolare, dalla relativa conferma d'ordine della Società nei confronti dell'Acquirente. Le presenti Condizioni rimarranno in vigore a tempo indeterminato e si applicheranno ad ogni futuro Contratto tra le parti, esclusa in ogni caso l'applicabilità sia delle condizioni generali di contratto dell'Acquirente sia di ogni altra clausola o condizione contenuta in qualsiasi richiesta od ordine dell'Acquirente che sia in contrasto con le presenti Condizioni e che non sia stata accettata dalla Società in forma scritta con espressa rinuncia alle presenti Condizioni. In caso di difformità tra le presenti Condizioni e le condizioni particolari di ciascun Contratto (come risultanti dalla relativa conferma d'ordine della Società), queste ultime prevarranno.
- 2.2 Resta inteso che la Società avrà facoltà di ritenere il Contratto entrato in vigore anche laddove le presenti Condizioni non siano state sottoscritte dall'Acquirente; in tale ipotesi, le Condizioni si intenderanno comunque accettate dall'Acquirente per fatti concludenti a seguito di qualunque atto di esecuzione del Contratto da parte dell'Acquirente stesso, inclusa, in via esemplificativa e non limitativa, la presa in consegna della Merce oggetto del Contratto. La Società avrà comunque il diritto a propria insindacabile discrezione di non dare esecuzione al Contratto in mancanza della sottoscrizione delle presenti Condizioni da parte dell'Acquirente.

3. Incoterms

- 3.1 Laddove la Merce debba essere consegnata secondo termini commerciali a cui sia applicabile l'edizione del 2010 (o la versione più recente in quel momento) degli Incoterms, saranno applicabili al Contratto le disposizioni degli Incoterms concernenti tali termini, fatta eccezione per quei termini che contraddicano le disposizioni del Contratto o delle presenti Condizioni.
- 4. Rappresentanza della Società Formalizzazione della Vendita
- 4.1 I dipendenti ed agenti della Società non sono autorizzati a rappresentare e ad impegnare la Società con riguardo alla Merce o al Contratto, in assenza di previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministratore Delegato o del Direttore Commerciale della Società. Con riguardo alle dichiarazioni rese in assenza di tale autorizzazione, l'Acquirente dà espressamente atto fin da ora della non vincolatività delle stesse e rinuncia ad ogni contestazione al riguardo nei confronti della Società.
- 4.2 Nessuna variazione delle presenti Condizioni Generali avrà valore vincolante qualora non sia stabilita in forma scritta da una persona autorizzata ad impegnare la Società.



- 4.3 La documentazione di vendita, i listini dei prezzi e qualsiasi altro materiale fornito dalla Società in relazione alla Merce possono essere modificati dalla Società in qualsiasi momento e a discrezione della Società stessa e, in ogni caso, non costituiscono offerte di vendita della Merce che possano dare luogo ad accettazione da parte dell'Acquirente e risultare vincolanti per la Società. Nessun contratto di vendita di Merce avrà valore vincolante per la Società a meno che (a) la Società abbia emesso un contratto o un preventivo espressamente qualificato come offerta di vendita della Merce secondo i termini di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita; oppure (b) la Società abbia accettato un ordine dell'Acquirente mediante uno dei seguenti atti (quale che, tra questi, si verifichi per primo):
- (a) accettazione scritta da parte della Società di un ordine dell'Acquirente;
- (b) consegna della Merce da parte della Società; o
- (c) emissione di una fattura da parte della Società.
- 4.4 La Società si riserva la facoltà di correggere eventuali errori e omissioni di natura tipografica, amministrativa o accidentale contenuti nella documentazione di vendita, nei preventivi, nella conferma d'ordine, nella fattura o in ogni altro documento informativo emesso dalla Società.

5. Ordini e Specifiche

- 5.1 Nessun ordine inviato dall'Acquirente sarà da considerarsi accettato e vincolante per la Società a meno che non venga confermato in forma scritta da parte di un rappresentante autorizzato della Società ai sensi della precedente Condizione 4.1.
- 5.2 Le specifiche utilizzate per la Merce saranno quelle indicate nella documentazione di vendita della Società. La Merce verrà fornita unicamente nella quantità minima di unità (o multipli della stessa) stabilita nel listino prezzi della Società oppure nelle quantità preconfezionate se così specificato. Gli ordini ricevuti per quantità diverse dalle suddette verranno automaticamente arrotondati a discrezione della Società. Le illustrazioni, fotografie e descrizioni contenute in cataloghi, brochure, listini prezzo e altri documenti emessi dalla Società hanno valore meramente indicativo e i rispettivi contenuti non sono vincolanti per la Società.
- 5.3 La Società si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti alle specifiche della Merce necessari per conformarla ad ogni requisito di sicurezza o, più in generale, alla normativa vigente e, in ogni caso, di effettuare cambiamenti tali da non influire sulla qualità o le prestazioni della Merce.
- 5.4 Nessun ordine di acquisto accettato dalla Società può venire annullato dall'Acquirente senza l'accordo espresso in forma scritta da parte di un soggetto con poteri di rappresentanza della Società. In caso di annullamento di un ordine di acquisto già accettato dalla Società, l'Acquirente sarà in ogni caso tenuto a indennizzare la Società a pieno titolo per ogni perdita (compresa perdita di profitti),



costi (compresi quelli relativi alla manodopera e ai materiali adoperati), danni, oneri e spese sostenute dalla Società a causa della cancellazione dell'ordine, fermo restando ogni altro rimedio previsto dal Contratto, dalle presenti Condizioni e a norma di legge a favore della Società.

6. Prezzo della Merce

- 6.1 Fermo restando quanto previsto alla precedente Condizione 4.3 e dalla successiva Condizione 6.3, il prezzo della Merce sarà quello che compare nel listino prezzi pubblicato dalla Società in vigore alla data di accettazione dell'ordine d'acquisto dell'Acquirente, oppure il prezzo concordato in forma scritta tra la Società e l'Acquirente.
- 6.2 Laddove la Società abbia offerto un prezzo per la Merce diverso da quello pubblicato nel proprio listino prezzi, il prezzo offerto avrà una validità massima di 90 giorni, a meno che la Società abbia precisato una durata diversa.
- 6.3 La Società si riserva il diritto avvisandone l'Acquirente in qualunque momento antecedente la consegna di incrementare il prezzo della Merce per riflettere eventuali aumenti nei costi sostenuti dalla Società per motivi esterni al controllo della Società stessa (dovuti, in via esemplificativa e non limitativa, a fluttuazioni valutarie, incrementi dei dazi, oppure mutamenti delle date di consegna, delle quantità o delle specifiche della Merce ad opera dell'Acquirente) o per ritardi causati da indicazioni date dall'Acquirente o imputabili alla carenza di informazioni e indicazioni da parte dell'Acquirente.
- 6.4 L'Acquirente si impegna a non rivendere la Merce in paesi indicati all'Acquirente dalla Società prima o al momento in cui sia inviato l'ordine di acquisto o stipulato il Contratto o, in ogni caso, in paesi rispetto ai quali la Merce non risulta conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza e tutela della salute vigenti nel territorio (fermo restando che, in tale ipotesi, l'Acquirente rimane interamente responsabile per eventuali danni subìti da terzi, nonché tenuto a manlevare e tenere indenne la Società rispetto ad eventuali richieste risarcitorie al riguardo). L'Acquirente s'impegna altresì nonché a non vendere la Merce a persone fisiche o giuridiche di cui l'Acquirente conosca o sospetti l'intenzione di vendere nei suddetti paesi.
- 6.5 Il prezzo della Merce si deve intendere in ogni caso come non comprensivo di IVA, nonché di altre tasse, tributi o imposte e oneri simili applicate dalle competenti autorità fiscali sulla Merce, che l'Acquirente sarà tenuto a pagare alla Società.

7. Condizioni di pagamento



- 7.1 La Società, all'atto della consegna della Merce (o comunque entro i termini previsti dalla legge), manderà una fattura all'Acquirente con indicazione della somma netta dovuta per la Merce, secondo le condizioni concordate in forma scritta fra l'Acquirente e la Società.
- 7.2 Le fatture sono basate sulla quantità e le condizioni della Merce, nonché sul peso della Merce riscontrato dalla Società al momento in cui la Merce stessa lascia lo stabilimento o il magazzino della Società.
- 7.3 L'Acquirente è tenuto a corrispondere il prezzo della Merce alla data stabilita dal Contratto oppure in assenza di indicazione espressa dei termini di pagamento entro e non oltre la fine del mese che segue il mese di spedizione della Merce, indipendentemente dall'avvenuta consegna della Merce e indipendentemente dal fatto che la Merce sia entrata in possesso o meno dell'Acquirente, fermo restando in ogni caso quanto previsto alla successiva Condizione 10.2. Tutte le date indicate nel Contratto come termini di pagamento del prezzo dovuto si intendono essenziali. Le ricevute di pagamento verranno emesse solo su richiesta dell'Acquirente.
- 7.4 Ogni pagamento andrà eseguito alla Società nella valuta in cui il prezzo è stato espresso nel Contratto con fondi effettivi presso gli uffici o la banca della stessa, come indicato nel modulo di conferma d'ordine o nella fattura emessa dalla Società, fermi in ogni caso restando i divieti previsti alla successiva Condizione 7.6.
- 7.5 Se ad un momento qualsiasi la Società fosse insoddisfatta della solvibilità dell'Acquirente, essa avrà facoltà di avvisare l'Acquirente in forma scritta che non verrà offerto ulteriore credito all'Acquirente stesso (nel qual caso, quest'ultimo sarà tenuto a fornire dei depositi cauzionali a copertura della Merce eventualmente già inviata) e che non verranno effettuate ulteriori consegne all'Acquirente se non a condizione di riceverne anticipatamente il pagamento. In tal caso, e in deroga alle condizioni di pagamento contenute nel Contratto, tutte le somme a qualunque titolo dovute dall'Acquirente alla Società diventeranno esigibili e andranno versate immediatamente.
- 7.6 Qualunque contestazione in merito all'esecuzione del Contratto non dà diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare, nemmeno parzialmente, i pagamenti. Resta altresì in ogni caso escluso il diritto dell'Acquirente di far valere compensazioni nei confronti della Società.

8. Consegna

8.1 La consegna della Merce avrà luogo, e il rischio relativo sarà trasferito, secondo l'Incoterm convenuto tra le parti. In assenza di una espressa pattuizione con riguardo all'Incoterm applicabile, la consegna della Merce si riterrà perfezionata con la consegna della Merce nel luogo indicato nella conferma d'ordine della Società come il luogo in cui la Merce deve essere consegnata dalla Società. Qualora non venisse indicato nessun luogo, la consegna avverrà presso lo stabilimento della Società dopo che quest'ultima abbia avvisato l'Acquirente che la Merce è pronta ad essere ritirata. La Merce



spedita a mezzo posta si riterrà perfezionata nel momento in cui l'ufficio postale del luogo di spedizione accetta la Merce.

- 8.2 Se non diversamente pattuito in forma scritta tra l'Acquirente e la Società, trasporto e assicurazione di tutta la Merce ordinata saranno soggetti all'Incoterm applicabile, laddove previsto.
- 8.3 La Società dovrà adoperarsi per seguire le indicazioni di trasporto fornite dall'Acquirente con l'ordine d'acquisto di Merce, sempre che le consideri ragionevolmente eseguibili a propria insindacabile discrezione. Fermo restando quanto precede la Società si riserva il diritto di fare spedizioni parziali e di inviare la Merce tramite mezzi a propria scelta a qualsiasi porto italiano o estero.
- 8.4 Laddove l'Acquirente metta a disposizione un mezzo per il trasporto, la Società non sarà responsabile di alcuna spesa o costo insorto dal mancato dovuto preavviso da parte dell'Acquirente in merito all'orario di arrivo del mezzo o altro.
- 8.5 Laddove la Merce vada esportata fuori dall'UE da o per conto dell'Acquirente (sia che gli spedizionieri raccolgano o meno la merce da esportare) spetta all'Acquirente fornire al Venditore la prova dell'esportazione dei beni fuori dal territorio dell'Unione Europea in un modo che risulti accettabile per il Venditore, secondo quanto previsto dei regolamenti doganali europei e dalla prassi doganale nazionale, oltre al flusso dei dati della dichiarazione doganale, al DAE con relativo numero MRN, entro e non oltre 30 giorni dopo la spedizione. Laddove la Merce venga ceduta a soggetto UE e trasportata in altro Paese comunitario spetta all'Acquirente fornire al Venditore la prova del trasferimento fisico del bene tra paesi comunitari, in un modo che risulti accettabile per il Venditore, secondo quanto previsto dalla legislazione comunitaria e dalla prassi amministrativa nazionale.
- 8.6 La Data di Consegna à solo indicativa e le tempistiche di consegna non saranno considerate essenziali o comunque vincolanti salvo che non sia stato diversamente concordato in forma scritta tra le parti. La Merce potrà essere consegnata dalla Società all'Acquirente prima della Data di Consegna purché venga dato un preavviso ragionevole all'Acquirente. Nell'eventualità in cui si verifichi un ritardo nella consegna della Merce, resta esclusa la risarcibilità di qualsiasi danno subìto dall'Acquirente in conseguenza di tale ritardo, nonché l'applicazione di qualsiasi altro rimedio in favore di quest'ultimo (inclusa la risoluzione del Contratto) a meno che tale ritardo di consegna non sia dovuto a dolo o a colpa grave da parte della Società e abbia determinato un grave pregiudizio a carico dell'Acquirente.
- 8.7 Laddove la Merce vada consegnata in lotti parziali, ognuno di questi verrà considerato come un contratto singolo, e la mancata consegna di uno o più di questi lotti da parte della Società come prevista dalle presenti Condizioni, dal singolo contratto o dal Contratto, nonché qualsivoglia pretesa o reclamo da parte dell'Acquirente in merito a uno o più lotti, non conferirà all'Acquirente la facoltà di risolvere l'intero Contratto.



- 8.8 Nel caso in cui l'Acquirente non prenda in consegna la Merce o parte della Merce alla Data di Consegna e/o non fornisse le indicazioni, i documenti, le licenze, i permessi e le autorizzazioni necessari per consentire la consegna della Merce in tale data, la Società avrà la facoltà, previa notifica all'Acquirente, di stoccare o organizzare lo stoccaggio della Merce e, nonostante qualunque previsione contraria contenuta nel Contratto o nelle presenti Condizioni (inclusa la successiva Condizione 10.1), (i) il rischio relativo alla Merce sarà trasferito all'Acquirente, (ii) la consegna verrà considerata eseguita e (iii) l'Acquirente dovrà corrispondere alla Società il prezzo della Merce, nonché ogni costo e spesa (inclusi quelli di stoccaggio e assicurazione) che la Società abbia sostenuto in relazione a tale inadempimento.
- 8.9 La Società non sarà ritenuta responsabile per costi sostenuti dall'Acquirente per qualsiasi ragione dopo che la Merce sia stata consegnata. Laddove la Merce venga venduta con costi di spedizione, trasporto, porto e spese assicurative incluse nel prezzo, qualunque incremento di tali costi o delle relative tariffe incorse successivamente alla data del Contratto e prima della data di Consegna della Merce, così come le spese imputabili ad un dirottamento su altro porto o aeroporto sia per necessità che su richiesta dell'Acquirente, o per qualsivoglia diversa ragione, potrà essere imputata all'Acquirente ad assoluta discrezione della Società. Eventuali maggiorazioni dei diritti portuali così come ogni altro costo accessorio non sono inclusi nelle tariffe di trasporto e resteranno interamente a carico dell'Acquirente.
- 8.10 I dazi doganali e di importazione o altre tasse, imposte e spese presenti e future applicabili presso il paese di destinazione o presso il territorio dove il porto o porti di arrivo sono situati che siano generate da o siano comunque necessarie per permettere la consegna della Merce, saranno in ogni caso a carico dell'Acquirente e andranno perciò rimborsate da quest'ultimo qualora la Società abbia dovuto pagarle.
- 8.11 Fermo restando quanto previsto alla successiva Condizione 16, la Società avrà facoltà di sospendere o risolvere il Contratto a mezzo comunicazione scritta, senza onere o responsabilità alcuna, nel caso e nella misura in cui le sue attività vengano impedite, ostacolate o ritardate da circostanze al di fuori del controllo della parte interessata, quali ad esempio (ma in via non limitativa): forza maggiore, guerra, conflitto armato o attacco terroristico, sommossa, incendio, esplosione, incidente, alluvione, sabotaggio; difficoltà nell'ottenimento di materie prime, manodopera, carburante, pezzi di ricambio, macchinari, energia elettrica oppure guasto ai macchinari, sanzioni legali, decisioni o azioni governative (quali, in via esemplificativa e non limitativa, divieto di esportare o riesportare o la mancata autorizzazione o la revoca delle licenze di esportazione), oppure conflitti sindacali, scioperi, serrate o ingiunzioni.
- 8.12 La Società non avrà alcun obbligo di fornire qualsivoglia hardware, software, servizi o tecnologie fintanto che abbia ricevuto tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie o che abbia soddisfatto i requisiti previsti per ottenere una o più licenze generali o le necessarie esenzioni previste dalle vigenti normative di vigilanza dell'import-export, sanzioni legali, regolamenti, ordinanze e requisiti e dei loro periodici aggiornamenti (vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, negli Stati Uniti, nelle



Nazioni Unite, nell'Unione Europea e presso il paese in cui la Società e l'Acquirente hanno sede a da dove i prodotti vengono forniti).

Se per qualsiasi motivo le suddette licenze, autorizzazioni o approvazioni venissero negate o revocate, o se ci fosse un cambiamento in una qualsiasi delle leggi, normative, ordinanze o requisiti che impedisse alla Società di soddisfare i termini del Contratto, o che a ragionevole giudizio della Società potesse esporre la Società e/o i suoi affiliati al rischio di responsabilità civile per danni ai sensi delle vigenti leggi, normative, ordinanze o requisiti, la Società sarà sollevata da ogni responsabilità e obbligo ai sensi del Contratto.

9. Assicurazione e Sinistri Coperti

- 9.1 Se non diversamente pattuito in forma scritta tra l'Acquirente e la Società, la Merce venduta CIF o CIP (Incoterms 2010) dovrà essere assicurata dal momento in cui la stessa lascia il magazzino o luogo di stoccaggio fin dall'inizio del percorso di trasporto, per l'intera durata del normale trasporto e fino al verificarsi di una delle seguenti situazioni, quale che tra queste si verifichi per prima:
- (a) consegna all'Acquirente oppure al magazzino o al luogo di stoccaggio finale alla destinazione menzionata nel Contratto;
- (b) consegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di stoccaggio (anche prima della data prevista di consegna) presso la destinazione menzionata nel Contratto o in altro luogo scelto dall'Acquirente e accettato dalla Società al fine di: (i) riporre in stoccaggio diverso da quello usato nel normale svolgimento delle operazioni di trasporto; oppure
- (ii) assegnare e distribuire; oppure
- (c) scadenza dei 60 giorni dal completamento dello scaricamento della Merce dal mezzo di trasporto presso il porto finale di scarico o, laddove previsto, allo scadere dei 30 giorni dopo lo scaricamento della Merce assicurata da un velivolo nel luogo di scarico finale.
- 9.2 L'assicurazione su Merce venduta CIF/CIP dovrà essere sottoscritta dalla Società per conto dell'Acquirente e andrà calcolata sul valore CIF/CIP della Merce con l'aggiunta del dieci percento (o altra percentuale concordata dalle parti) contro rischi definiti nel Contratto di Assicurazione come da clausola A3 b) sotto la voce CIP dell'Incoterm 2010.

Ogni altro rischio assicurabile relativo al trasporto sarà a carico dell'Acquirente. Ogni risarcimento di sinistro dovrà essere richiesto dall'Acquirente direttamente all'assicurazione o all'agente estero dell'Assicurazione della Società, senza coinvolgere la Società.

9.3 L'Acquirente è tenuto ad avvisare la Società con riguardo ad ogni perdita e danneggiamento della Merce entro 3 giorni lavorativi della constatazione o sospetto di sinistro. Da questo momento in poi, e senza necessità di consenso scritto da parte della Società, tutta la Merce soggetta al sinistro andrà



riposta in stoccaggio separato, non potrà più essere usata e dovrà essere conservata e messa a disposizione per ispezioni, anche per consentire di fare domanda di risarcimento al trasportatore. Se le condizioni e disposizioni di cui alla presente Condizione 9.2 non venissero integralmente osservate, la Società non potrà ritenersi responsabile di alcun danno qualitativo o quantitativo.

9.4 Tutti i costi associati a richieste assicurative provenienti dall'Acquirente per Merce venduta con modalità diversa da CIF/CIP e DAT/DAP/DDP saranno a carico dell'Acquirente.

10. Merce e Rischi

- 10.1 Il rischio associato al danneggiamento o perdita della Merce sarà trasferito all'Acquirente secondo l'Incoterm scelto dalle Parti o, qualora un Incoterm non risulti applicabile per qualsivoglia motivo:
- (a) nel caso di Merce da consegnare presso il magazzino della Società, il rischio sarà trasferito all'Acquirente nel momento in cui la Società avvisa l'Acquirente che la Merce è pronta per essere prelevata;
- (b) nel caso in cui si tratti di Merce da consegnare in modo diverso da franco magazzino della Società, il rischio sarà trasferito all'Acquirente nel momento in cui viene effettuata la consegna o, se l'Acquirente risultasse inadempiente nel prendere in consegna la Merce, nel momento in cui la Società trasmette notifica di messa a disposizione della Merce.
- 10.2 Nonostante la consegna ed il passaggio di responsabilità del rischio relativo alla Merce o qualsiasi altra disposizione contraria contenuta nel Contratto o nelle presenti Condizioni Generali, la proprietà della Merce non sarà trasferita all'Acquirente fino a quando la Società non abbia ricevuto in contanti o fondi disponibili il pagamento integrale del prezzo della Merce, comprensivo di IVA, accise, tasse ed imposte di vendita (come definito alla precedente Condizione 6.5) nonché di tutta l'altra Merce che la Società ha accettato di vendere all'Acquirente e il cui pagamento sia in quel momento dovuto. Le disposizioni di cui alla presente Condizione 10.2 non pregiudicheranno in ogni caso il diritto della Società di rilevare come ricavi, ai fini del proprio bilancio, le vendite della Merce a seguito dell'avvenuto trasferimento dei relativi rischi in capo all'Acquirente, conformemente a quanto consentito dai principi contabili applicabili.
- 10.3 L'Acquirente non avrà la facoltà di impegnare o di trasferire a terzi quale garanzia su crediti la Merce, la quale rimane proprietà esclusiva e riservata della Società. Nel caso in cui l'Acquirente violasse la precedente disposizione, tutte le somme dovute dall'Acquirente diventeranno dovute ed esigibili (fermo restando ogni altro rimedio previsto dal Contratto, dalle presenti Condizioni Generali o dalle norme di legge applicabili in favore della Società).



10.4 Finché la proprietà della Merce non viene trasferita all'Acquirente secondo le disposizioni della precedente Condizione 10.2, l'Acquirente dovrà conservare la Merce sulla base di una relazione fiduciaria in quanto depositario per conto della Società. L'Acquirente dovrà stoccare la Merce (esclusivamente a propria cura e spese) in luogo separato da tutto il resto della merce in suo possesso e contrassegnarla chiaramente e visibilmente come proprietà della Società.

10.5 Nonostante la Merce (o parte di essa) rimanga di proprietà della Società ai sensi della precedente Condizione 10.2 e fermo restando tutto quanto previsto dalla presente Condizione 10, l'Acquirente ha la facoltà di vendere o utilizzare la Merce - come previsto nell'ordinaria attività aziendale dell'Acquirente – a pieno prezzo di mercato nell'interesse della Società.

Tali vendite e affari dovranno considerarsi una vendita o un utilizzo della proprietà della Società da parte dell'Acquirente e quest'ultimo dovrà agire in proprio con riguardo a tali vendite e affari. Fino a quando la proprietà della Merce non venga trasmessa all'Acquirente, tutta la Merce, così come l'eventuale ricavato della vendita della Merce da parte dell'Acquirente, andranno detenuti in forma fiduciaria per conto della Società. Il predetto ricavato non potrà venire confuso con altro denaro o versato in conti bancari scoperti e verrà considerato come corrispettivo appartenente alla Società.

10.6 La Società avrà il diritto di recuperare il prezzo della Merce anche qualora non sia avvenuto il trasferimento della proprietà della Merce in capo all'Acquirente.

11. Garanzia e responsabilità

- 11.1 La Società garantisce, nei termini e nelle condizioni indicate nella presente Condizione 11, che, al momento della consegna presso l'Acquirente, la Merce corrisponderà alle specifiche convenute nel Contratto.
- 11.2 L'Acquirente organizzerà, a propria cura e spese, prove e ispezioni della Merce prima della spedizione. La Società declina ogni responsabilità per reclami ricevuti dopo la spedizione in merito a difetti della Merce che sarebbero stati rilevabili durante l'ispezione, nonché per danni arrecati alla Merce durante il trasporto. Trascorsi 8 giorni dalla data di consegna non saranno accettati reclami o resi di merce se non espressamente autorizzati dalla Società.
- 11.3 La presente garanzia non troverà applicazione con riguardo ad eventuali difetti causati da normale usura, danno intenzionale, negligenza, assoggettamento della Merce a condizioni anormali, mancata applicazione delle istruzioni della Società (scritte o orali), uso improprio o alterazione della Merce senza il consenso scritto della Società o altro atto di omissione da parte dell'Acquirente, dei suoi dipendenti o agenti o di terzi.



- 11.4 L'uso della Merce in abbinamento ad altri prodotti, nonché le modalità e la destinazione d'uso della Merce da parte dell'Acquirente o di terzi, sono al di fuori dal controllo della Società e, pertanto, in relazione a tali ipotesi, tutte le condizioni e garanzie che regolano l'idoneità della Merce non troveranno applicazione, con esclusione di qualsiasi responsabilità, legale o pattizia, da parte della Società.
- 11.5 La garanzia prevista nella presente Condizione 11 è la sola garanzia prestata dalla Società in relazione alla Merce, con esclusione di ogni altra garanzia sia espressa che implicita, sia legale che pattizia.
- 11.6 Nessuna Merce può venire resa alla Società senza il consenso scritto di quest'ultima. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui la Società riconosca di aver fornito Merce con difetti di qualità o condizione non rilevabili durante l'ispezione e che, nonostante modalità di stoccaggio ed uso corrette (e fatto salvo in ogni caso quanto previsto alla precedente Condizione 11.3), (i) si manifestano nella Merce entro un periodo di 36 mesi dalla data di produzione oppure entro 24 mesi dalla data di consegna, ove questo termine scada successivamente al primo, e che (ii) sono interamente imputabili a difetti di materiale o lavorazione, la Società provvederà, a propria insindacabile discrezione, a
- 1) sostituire o riparare a proprie spese la Merce difettosa, oppure
- 2) a rimborsare o accreditare all'Acquirente il prezzo della Merce difettosa.

I rimedi previsti in favore dell'Acquirente dalla presente Condizione 11.6 esauriscono completamente la responsabilità della Società con riguardo ad eventuali difettosità della Merce, restando esclusa l'applicazione di ogni altro rimedio in favore dell'Acquirente e la risarcibilità di tutti gli eventuali ulteriori danni (ivi compresi quelli derivanti da mancate o ridotte vendite, da perdita di chance, da mancati o ridotti ricavi e/o profitti, da perdite di contratti, da mancato o ridotto utilizzo, nonché quelli diretti, indiretti e i danni consequenziali, e la risoluzione del Contratto).

- 11.7 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle presenti Condizioni o nel Contratto, la Società non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per eventuali perdite o reclami o danni diretti, indiretti, consequenziali sostenuti dall'Acquirente (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni derivanti da mancate o ridotte vendite, da perdita di chance, da mancati o ridotti ricavi e/o profitti, da perdite di contratti, da mancato o ridotto utilizzo), costi, spese o altri risarcimenti consequenziali che siano riconducibili alla fornitura di Merce ed al suo uso o rivendita da parte dell'Acquirente.
- 11.8 Spetta all'Acquirente accertarsi che fatta eccezione per le istruzioni di uso e vendita della Merce che si devono trovare nella confezione e sulle etichette della Merce fornita l'uso e la vendita della Merce da parte dell'Acquirente stesso si svolga nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle norme di



legge applicabili, e che lo stoccaggio e movimentazione della Merce vengano eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Società o da qualsiasi autorità competente del governo o degli enti regolatori, fermo restando l'obbligo dell'Acquirente di manlevare e tenere indenne la Società per qualsiasi risarcimento, perdita o danno eventualmente sostenuti dalla Società per effetto dell'inadempimento da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dalla presente Condizione.

- 11.9 La Società non assume alcuna responsabilità con riguardo all'idoneità della Merce rispetto alla destinazione d'uso prescelta dall'Acquirente o dai suoi aventi causa o da terzi. L'Acquirente riconosce che la suddetta previsione risulta ragionevole sia alla luce delle prassi del settore, sia in considerazione del fatto che la Società non esegue l'installazione della Merce. L'Acquirente s'impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni pretesa conseguente ad ipotesi di danni a cose o a persone dell'Acquirente o di terzi (compresi eventuali soggetti che rivestano la qualifica di consumatori) che siano stati causati da malfunzionamenti della Merce non dovuti a difetti di qualità.
- 11.10 L'Acquirente s'impegna a verificare che le specifiche della Merce, come risultanti dalle relative confezioni o documentazioni fornite dalla Società, siano idonee rispetto all'uso al quale la Merce stessa viene destinata dall'Acquirente o da terzi, con impegno dell'Acquirente a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia responsabilità (anche in caso di danni a persone o a cose di terzi) che possa derivare dall'eventuale inidoneità delle suddette specifiche rispetto alla destinazione d'uso.
- 11.11 In caso di inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Contratto o delle presenti Condizioni Generali, il risarcimento dovuto all'Acquirente sarà limitato ai danni di non scarsa importanza che quest'ultimo provi compiutamente di aver subito come conseguenza di tale inadempimento. Tale risarcimento esaurirà compiutamente la responsabilità della Società nei confronti dell'Acquirente (con espressa esclusione di ogni altro rimedio in favore di quest'ultimo e della risarcibilità di qualsiasi danno ulteriore, inclusi i danni derivanti da mancate o ridotte vendite, da perdita di chance, da mancati o ridotti ricavi e/o profitti, da perdite di contratti, da mancato o ridotto utilizzo, nonché quelli diretti, indiretti e i danni consequenziali). In ogni caso, la responsabilità della Società a norma della presente Condizione 11.11 (e, in generale, a norma del Contratto) non potrà superare il prezzo della Merce in relazione alla quale si è verificato l'inadempimento.

12. Inadempimento dell'Acquirente.

- 12.1 Se, alla data di scadenza indicata nel Contratto, l'Acquirente non effettuasse il dovuto pagamento, fatti salvi gli altri diritti e rimedi previsti a favore della Società dal Contratto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle norme di legge applicabili, la Società avrà diritto, a propria insindacabile discrezione, di avvalersi di un uno o più dei seguenti rimedi:
- (a) cancellare l'ordine o sospendere ogni ulteriore consegna all'Acquirente o, comunque, risolvere il Contratto;



- (b) appropriarsi di qualsiasi pagamento effettuato dall'Acquirente per tale Merce (o per Merce fornita secondo i termini di qualsiasi altro Contratto fra l'Acquirente e la Società) nel modo che, a propria insindacabile discrezione, la Società ritenga più appropriato.
- (c) addebitare all'Acquirente gli interessi di mora (sia prima che dopo eventuali sentenze) sulla somma pendente ad un tasso del 4% annuo in aggiunta al tasso di interessi previsto dal D. Lgs. 231/2002 fino a pagamento integrale della somma dovuta (restando inteso che una parte di mese verrà considerata alla stregua di un mese intero ai fini del calcolo degli interessi); e
- (d) laddove il prezzo venga pagato in una valuta diversa dall'Euro, addebitare all'Acquirente qualsiasi riduzione nella somma in Euro ricevibile dalla Società al momento della conversione del ricavato da parte della banca della Società che sia imputabile a variazioni del tasso di cambio fra la data di scadenza e la data di pagamento effettivo.
- 12.2 Le disposizioni di cui alla precedente Condizione 12.1 sono inoltre applicabili nel caso in cui:
- (a) l'Acquirente non adempisse o osservasse uno o più obblighi previsti dalle presenti Condizioni o dal Contratto; oppure
- (b) l'Acquirente fosse oggetto di un ordine di amministrazione controllata, o mettesse in atto un concordato volontario con i propri creditori, oppure venisse dichiarato insolvente o (se si tratta di azienda) venisse posto in liquidazione; oppure
- (c) qualora un creditore ipotecario si impossessasse, di qualsiasi proprietà o beni dell'Acquirente o venisse nominato un curatore fallimentare in relazione a tale proprietà o beni, oppure
- (d) l'Acquirente cessasse, o minacciasse di cessare, la propria attività; oppure
- (e) la Società avesse ragionevoli elementi per ritenere che si stia per verificare presso l'Acquirente uno o più degli eventi sopra citati e ne informasse di conseguenza l'Acquirente.
- 12.3 Nel caso in cui si verificasse anche una sola delle ipotesi elencate alla precedente Condizione 12.2, fermi restando gli altri diritti e rimedi a disposizione della Società ai sensi del Contratto, delle presenti Condizioni Generali e delle norme di legge applicabili, la Società avrà il diritto di risolvere il Contratto e, in ogni caso, di sospendere qualsiasi ulteriore consegna prevista dal Contratto senza responsabilità alcuna nei confronti dell'Acquirente, e se la Merce fosse stata consegnata ma non pagata, il prezzo sarà pagabile (ed il relativo pagamento esigibile) con effetto immediato nonostante ogni previo accordo o disposizione contrari.
- 12.4 Nelle suddette ipotesi, la Società avrà diritto di ottenere un sequestro su tutta la merce dell'Acquirente che si trovi in suo possesso (compresa merce già pagata appartenente all'Acquirente) per un valore pari a quello delle somme pendenti su tutta la Merce venduta all'Acquirente dalla Società ai sensi del Contratto.



13. Riservatezza e divieto di utilizzo del marchio.

L'Acquirente si impegna con la Società

- (a) a trattare il Contratto, nonché tutte le informazioni ottenute dall'Acquirente in merito agli affari e/o prodotti della Società, come materiale riservato obbligandosi a non usare o divulgare tali informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte della Società, salvo il caso in cui tali informazioni siano già divenute di dominio pubblico non a causa dell'inadempimento dell'Acquirente;
- (b) a non utilizzare, autorizzare o comunque consentire l'utilizzo di qualsiasi nome, marchio commerciale, marchio aziendale, emblema o simbolo per i quali la Società abbia licenza d'uso o che siano di proprietà della Società in nessun luogo fisico, carta intestata, biglietti da visita, messaggi pubblicitari o altri materiali stampati o in qualsiasi altro modo senza il preventivo consenso scritto della Società e (laddove sia necessario) del licenziante;
- (c) a compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'osservanza della presente Condizione da parte dei propri dipendenti, funzionari e agenti.

La presente Condizione 13 rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione del Contratto.

14. Sanzioni, normativa sull'esportazione e compliance anti-corruzione

- 14.1 L'Acquirente si dichiara consapevole che la Società si attiene a quanto prescritto da leggi e regolamenti in materia di embarghi commerciali e relative sanzioni, tra cui quelli dell'ONU, dell'UE, del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e, pertanto, alla Società non è consentito vendere determinati prodotti manifatturieri a paesi che facciano l'oggetto di embarghi o a certe entità facenti parte di determinati elenchi, sia direttamente che tramite paesi terzi.
- 14.2 L'Acquirente, dando atto di quanto descritto alla precedente Condizione 14.1, si impegna ad osservare integralmente tutte le leggi in materia di esportazioni e relative sanzioni menzionate nella precedente Condizione 14.1 e s'impegna a non riesportare o trasferire merce in nessuna delle destinazioni che facciano l'oggetto di un embargo imposto dalle leggi sull'esportazione e le sanzioni. Accettando le presenti Condizioni Generali di Vendita, l'Acquirente garantisce e dichiara di non far parte di alcuna lista sanzionatoria di persone, entità od organi proibiti o soggetti a restrizioni.
- 14.3 L'Acquirente dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti riguardanti in materia di anticorruzione e antimafia. In particolare, l'Acquirente dichiara di non aver dato, offerto o ricevuto o concordato la ricezione in modo illecito di alcun pagamento, dono o altro vantaggio che infranga le leggi anti-corruzione attualmente vigenti nel proprio paese.



15. RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

15.1 Hochiki Italia è un soggetto che dispone di tutti i requisiti e le autorizzazioni previsti dalle norme di legge che regolano la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'Acquirente si dichiara consapevole del fatto che la Merce rientra nella categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o, comunque, contiene elementi dispositivi di tale natura, e s'impegna a farsi carico in via esclusiva - finanziariamente ed operativamente - di tutte le attività per la rimozione, l'asporto, il recupero e il riciclaggio della nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui essa diverrà un rifiuto, così come di qualsiasi apparecchiatura elettronica sostituita, obbligandosi quindi a manlevare e tenere indenne la Società da ogni pretesa di terzi al riguardo, incluse quelle di eventuali autorità pubbliche.

16. Forza maggiore e altre evenienze

Nel caso in cui la produzione della Merce da parte della Società o del fornitore della Società o la consegna della Merce stessa o l'esecuzione di qualsiasi obbligo spettante alla Società secondo i termini del Contratto venga ostacolato o ritardato, sia direttamente che indirettamente, da uno o più dei seguenti eventi:

- dall'assenza o insufficienza di indicazioni e informazioni da parte dell'Acquirente,
- da guerra o altre ostilità, sommossa, catastrofi naturali, azioni o leggi governative, interruzioni del trasporto, scioperi, serrate, o altri tipi di proteste sindacali, incidenti o blocco della produzione, penuria di manodopera, materiali, attrezzature, carburante o energia elettrica, guasti ai macchinari, o qualsiasi altra causa al di fuori del normale controllo della Società o dei suoi subappaltatori, sia che tale causa sia o meno in essere in data d'ordine,

la Società avrà facoltà, senza alcuna responsabilità da parte sua e fermo restando ogni altro diritto previsto a proprio favore dal Contratto, dalle presenti Condizioni e a norma di legge (compreso il diritto di ricevere i pagamenti per la Merce già consegnata), a propria discrezione, di avvalersi di uno o più dei seguenti rimedi:

- risolvere il Contratto integralmente o parzialmente;
- sospendere la consegna o effettuare consegne parziali della Merce;
- prolungare i tempi di consegna della Merce.



17. Disposizioni Generali

- 17.1 La Società ha la facoltà, a propria insindacabile discrezione, di recedere senza oneri a carico dal Contratto in qualunque momento antecedente la consegna della Merce, dandone notifica scritta all'Acquirente. Nel dare tale avviso, la Società sarà tenuta a restituire prontamente all'Acquirente qualsiasi somma pagata a titolo di anticipo sul prezzo. La Società non sarà responsabile per perdite o danni risultanti da tale calcolo.
- 17.2 Le responsabilità della Società sono limitate a quelle espressamente previste nelle presenti Condizioni. Resta inteso che, in caso di inadempimento o violazione da parte della Società delle obbligazioni derivanti dal Contratto, i rimedi applicabili in favore dell'Acquirente sono unicamente quelli espressamente previsti nelle presenti Condizioni.
- 17.3 Nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni potrà limitare o far decadere la responsabilità civile della Società in caso di morte o lesioni personali riconducibili a negligenza della stessa.
- 17.4 L'Acquirente sarà tenuto a indennizzare la Società per qualsiasi azione legale, richiesta di risarcimento, costi, danni, spese e altre perdite e responsabilità causate dalla Merce nella misura in cui un atto o un'omissione da parte dell'Acquirente possa averli causati o abbia contribuito a causarli.
- 17.5 Nell'eseguire l'ordine di acquisto, l'Acquirente deve notificare alla Società in forma scritta l'esistenza di qualsiasi requisito speciale, legale, amministrativo o normativo richiesto presso il territorio in cui l'Acquirente desidera importare, utilizzare o vendere la Merce, nonché' sulle regole di etichettatura, distribuzione e vendita della Merce applicabili. L'Acquirente è altresì tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto con riguardo a tali requisiti, ferma restando ogni limitazione di responsabilità prevista al riguardo dalle presenti Condizioni ed eventualmente dal Contratto in favore della Società.
- 17.6 Spetta in via esclusiva all'Acquirente la responsabilità di rispettare ogni legge e regolamento che regola l'importazione di Merce nel paese di destinazione e di pagare qualsiasi dazio connesso.
- 17.7 L'Acquirente non ha il diritto di assegnare, subappaltare, emettere licenze o di alienare alcun suo diritto o obbligo previsto dal Contratto o dalle presenti Condizioni, il relativo beneficio contrattuale o, in ogni caso, il Contratto senza il previo consenso scritto della Società.
- 17.8 Qualsiasi preavviso necessario o che una parte abbia facoltà di dare all'altra secondo quanto stabilito dalle presenti Condizioni o dal Contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere indirizzato alla sede legale o principale luogo d'attività dell'altra parte, o a qualsiasi altro indirizzo a quel tempo indicato secondo le disposizioni qui contenute alla parte che emette il preavviso.
- 17.9 Il mancato esercizio o il ritardo nell'esercizio di qualsivoglia diritto, azione, potere o facoltà previsto dal Contratto o dalle presenti Condizioni non costituirà, e non sarà interpretato alla stregua di, una rinuncia a tale diritto, né il parziale esercizio di qualsivoglia diritto, azione, potere o facoltà



previsto dal Contratto o dalle presenti Condizioni costituirà o potrà essere interpretato alla stregua di rinuncia a tale diritto.

- 17.10 Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni o dei Contratti conclusi in base alle medesime risultassero invalide o, comunque, inefficaci, le Condizioni e/o i suddetti Contratti resteranno comunque validi nel loro complesso e le parti sostituiranno in buona fede qualsiasi disposizione invalida o inefficace con pattuizioni aventi un contenuto il più possibile analogo od equivalente.
- 17.11 Le presenti Condizioni ed il Contratto sono regolati dalla legge italiana. Fermo restando quanto precede, le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili non saranno applicabili se non esplicitamente concordato dalle parti in forma scritta.
- 17.12 Per ogni controversia che possa derivare dall'interpretazione, applicazione, esecuzione del Contratto o delle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Verona.

In parziale deroga a quanto previsto al paragrafo precedente, è fatta salva la facoltà della Società di agire davanti al Foro del luogo in cui ha sede l'Acquirente o a qualsiasi altro Foro avente giurisdizione nei confronti dell'Acquirente, sia per provvedimenti cautelari, sia per il giudizio di merito.